

La Gazzetta d'Acqui

Conto Corrente colla Posta

(GIORNALE SETTIMANALE)

Monitore della Città e del Circondario

Abbonamenti — Anno L. 3 — Semestre L. 2 — Trimestre L. 1.
Inserzioni — In quarta pagina Cent. 25 per linea o spazio corrispondente — In terza pagina, dopo la firma del gerente, Cent. 50 — Nel corpo del giornale L. 1 — Ringraziamenti necrologici L. 5 — Necrologie L. 1 la linea.
 Gli abbonamenti si ricevono alla Tipografia del Giornale — Chi risiede fuori d'Acqui può associarsi col mezzo delle cartoline-vaglia che costano cent. 10 in più — Le inserzioni si ricevono esclusivamente presso la Tipografia Dina.

Pagamenti anticipati.

Si accettano corrispondenze purchè firmate. — I manoscritti restano proprietà del giornale — Le lettere non affrancate si respingono.

Ogni Numero cent. 5 — Arretrato 10.

ORARIO DELLA FERROVIA — PARTENZE per Alessandria 5 - 8,10 ant - 2,35 - 7,22 pom. — per Savona 7,58 - 12,36 ant. 5,30 pm
 — ARRIVI da Alessandria 7,48 ant. - 12,28 ant. - 5,23 - 10,28 pom. — da Savona 7,58 ant. - 2,27 - 7,14 pom.

L'UFFICIO POSTALE sta aperto dalle 8 ant. alle 7 pom. per la distribuzione delle lettere raccomandate e pacchi postali, e dalle 9 ant. alle 4 pom. per i vagli e risparmi.

L'UFFICIO TELEGRAFICO dalle 7 ant. alle 9 pom.

La BANCA POPOLARE dalle ore 9 alle 11 1/2 ant. e dalle 12 1/2 alle 3 pom., giorni feriali.

L'ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE nei giorni feriali dalle 9 ant. alle 4 pom. e dalle 9 alle 11 ant. giorni festivi.

CONSERVATORIA DELLE IPOTECHE dalle 9 ant. alle 4 pom., giorni feriali e dalle 9 alle 12 giorni festivi.

L'UFFICIO DEL REGISTRO dalle 8 alle 12 e dalle 2 alle 5 giorni feriali. Nei giorni festivi dalle 9 alle 12.

DIVORZIO ?

Sequendo l'uso di dar posto nelle nostre colonne anche agli scritti contenenti idee da noi non divise, pubblichiamo oggi la seguente dissertazione del concittadino Giovanni Bistolfi sul divorzio, benchè un'altra elaborata di Italus sullo stesso tema, ma in senso diverso, ne abbiamo pubblicato or fa circa un anno.

Ai nostri collaboratori libertà di opinioni; ai lettori il vagliarne gli argomenti.

La questione intorno al divorzio pur troppo è arrivata ormai a commuovere la società, ed in ispecial modo ad impensierire il legislatore circa la necessità o meno di formulare e quindi sancire una legge la quale risponda in modo deciso, ampio, alla sua applicazione.

L'opinione pubblica, come di fronte ai gravi problemi sociali, nel problema del divorzio si accampa in due schiere ben definite: nella prima si comprendono coloro che accettano il divorzio assoluto come unica e necessaria soluzione per i casi de' matrimoni infelici; nella seconda coloro i quali abborrendo perfino dall'ipotesi di vedere introdotto nella nostra legislatura il divorzio assoluto, gridano all'immoralità, allo scandalo.

Non è mio intendimento di combattere direttamente nè l'una delle opinioni nè l'altra, ma soltanto di dimostrare che il divorzio non ha ragione di essere non solo come fatto, ma nemmeno come questione, e ciò nell'interesse della dignità della legislatura, a maggior vantaggio della moralità e della sociale costituzione.

L'esistenza di un supposto male richiede irremissibilmente l'applicazione del rimedio. Nacque l'idea del divorzio allorchando fu reclamato da un sopravvenuto vizio organico del matrimonio. Ora quali sono le cause di questo strabismo morale da cui è affetto il matrimonio? Le cause sono invero parecchie, ma si ponno residuare in una sola; la mancanza cioè del sentimento elevato della missione della vita, o peggio ancora questo sentimento subordinato alle esigenze materiali.

La ricerca e la predominanza delle esigenze materiali a scapito di quelle morali portano con sè la conseguenza che tutto quanto ha tratto coi sentimenti teneri, cari, elevati, perde in valore e svanisce.

Le cause per divorziare, generalmente

non hanno altra fonte che quella di un malizioso ed insensato processo nel fatto stesso del matrimonio. Se gli interessi materiali nel matrimonio non fossero ricercati con tanta insistenza e cupidità a scapito delle esigenze morali e dei beni che da queste ponno derivare, le cause certamente per divorziare non si affaccierebbero a turbare la tranquillità dei coniugi e conseguentemente a sconquassare l'organismo tutto della famiglia. E tanto si afferma indipendentemente dai casi assai rari in cui possono sopravvenire imprevedute ed imprevedibili sciagurate contingenze.

Causa sempre al predominio dato alle esigenze materiali, succede che allorchando dagli interessati si viene nella determinazione di contrarre matrimonio, i requisiti morali delle parti non vengono ricercati con quella gelosa premura all'uopo richiesta. Nulla di tutto ciò. Se questi sposi, per i loro precedenti e per la loro indole non possono dare sicuro pegno di una relativa felicità avvenire del matrimonio contraendo, ciò non viene riguardato che per un coefficiente accessorio: le esigenze materiali sono assicurate, ed è ciò che più monta.

Passati i primi slanci dell'ardore naturale d'imeneo, si è allora che si misura tutta la portata del mal fatto, e giù in recriminazioni, battibecchi, bronci, freddezza, disistima, disprezzo, odio, vendetta; e naturalmente da questa situazione insopportabile, creata dalla primordiale insensatezza reciproca dei coniugi, è giocoforza uscire.

La separazione di corpo non risponde alla bisogna, giacchè questi due disgraziati sono divenuti nemici mortali, nè la moglie vorrebbe portare più oltre l'odioso nome del marito, nè questi può soffrire che il proprio sia più oltre disonorato, secondo lui, dalla moglie stessa. Quindi l'invocata necessità di una legge sul divorzio assoluto.

Nè si dica che sia inattendibile la affermazione che la massima parte dei motivi per cui si crede necessario il divorzio siano stati imprevedibili, casuali, per mera sciagura. No certamente. I cattivi matrimoni sono quasi sempre fattura dei coniugi, che non seppero o non vollero sancire quell'atto solenne con tutte le cautele e circospezioni reclamate dalla gravità e dalla delicatezza del fatto stesso.

Ed ora una legge autorizzante il di-

vorzio assoluto è proprio reclamata dalla gravità delle incongruenze sviluppatesi nei matrimoni?

Le leggi sono reclamate e si devono promulgare, quando per un complesso di circostanze si lamenta un generale disorganamento in qualsiasi determinazione sociale, ed è solo allora che la legge ha ragione di essere per intervenire a regolarizzare ed a dare norma assoluta a fatti che minacciano agitarsi con patente confusione. In altri termini, quale è il criterio che induce il legislatore a formulare una legge e mandarla quindi ed eseguire? Quando allarmanti necessità d'ordine pubblico lo impongono. Or bene la necessità di divorziare esiste essa, ovvero i casi per divorziare sono essi cotanto frequenti e minacciosi per impensierire e commuovere il legislatore?

Una legge sul divorzio suona una patente di più di corruttela addossata alla società già per tante altre sciagurate cause scossa. Ed il legislatore prima ancora di formularla, nonchè di sancirla questa legge, dovrebbe fremere al solo pensiero che quando essa avrà forza di esecuzione si troverebbero sciagurati che ne usufruirebbero anche senza impellente necessità, ma bensì per tornaconto, per mera vaghezza selvaggia di cambiamento di situazione matrimoniale. E non si paventa che stabilendo precedenti circa il divorzio con forma e forza di legge, si darebbe adito ad avanzarsi a sventure non mai pensate, non mai previste? Per cui non si comprende come mai i fautori d'una legge sul divorzio, possano seriamente e serenamente desiderarla.

Ma la sapienza legislativa non potrebbe rivolgere i suoi sforzi, le sue cure, i suoi lumi ad escogitare invece se mezzi acconci possano esistere, non per scongiurare i fatti disastrosi emergenti dai matrimoni infelici, ma sibbene per cercare modo di togliere o quanto meno limitare le cause che tendono a dare il crollo alla più morale, alla più necessaria delle istituzioni: il matrimonio?

Quando si invoca una legge per porre un freno e regolare le incongruenze che si perpetuano nel matrimonio, nel bel mezzo della famiglia, oh! allora disperiamo pure lamentosamente dell'avvenire morale della società in tutte le sue operazioni possibili.

(Continua).

BISTOLFI GIOVANNI.

Esportazione di cognac e di champagne italiani in Inghilterra

La Camera di Commercio e d'Arti della Provincia di Alessandria ad opportuna norma dei produttori di cognac e di champagne nazionali esistenti nella Provincia, si fa premura di portare a pubblica conoscenza il seguente responso ministeriale relativo alla pratica, di cui è caso:

Roma, 12 Marzo 1892.

Il R. Ambasciatore a Londra ha ora informato il R. Governo che sta facendo le pratiche desiderate da cotesta Camera di Commercio, affinchè sia ammessa l'importazione dei cognacs provenienti dall'Italia, anche se portino l'indicazione « cognac. » Egli prevede però che incontrerà difficoltà a far adottare siffatta misura, poichè in Gran Bretagna si considera la designazione « cognac, champagne ecc., come falsa indicazione di provenienza.

A questo riguardo reputo opportuno ricordare a codesta Camera che le difficoltà, cui ha accennato la R. Ambasciata a Londra, traggono origine dalla legge inglese del 1887 sulle marche di fabbrica e di commercio.

Secondo le disposizioni di tale legge è considerata falsa indicazione commerciale la designazione di un prodotto col nome di un paese o di una località rinomata per la fabbricazione di quella merce.

I nomi « Cognac e Champagne » (località francesi rinomate per la produzione delle acquaviti e dei vini designati sotto quelli appellativi) cadono appunto sotto tale disposizione della legge inglese.

Perchè i prodotti nostri, pure indicati coi nomi di « cognac e di champagne » possano essere ammessi all'importazione in Gran Bretagna occorre che portino sull'etichetta, ed in inglese, le parole: *produce of Italy* (prodotto dell'Italia.)

Non parmi che il commercio nostro debba avere ripugnanza ad assoggettarsi a questa formalità, d'altronde indispensabile, la quale presenta il vantaggio di far conoscere ed apprezzare i nostri prodotti, sotto il loro vero nome, nei mercati stranieri.

Mi riservo poi di far conoscere, a suo tempo, alla Camera l'esito delle pratiche iniziate dalla R. Ambasciata a Londra presso il Governo inglese.

Il Sotto Segretario di Stato
firmato: G. ARCOLEO.

Dagli Uffici Camerali, li 14 Marzo 1892.

Il Presidente
C. MICHEL.

Il Segretario Capo
AVV. EUGENIO PERSI.